



Berna,

Ordinanza sulle epizootie

Commento alle modifiche



Commento

1 Situazione iniziale

Con la presente modifica dell'ordinanza sulle epizoozie (OFE, RS 916.401) viene inclusa tra le epizoozie da combattere anche la Border Disease (BD) negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti. Inoltre, vengono aggiunte all'ordinanza le disposizioni sulla lotta alla BD, mentre la criptosporidiosi viene eliminata dalle epizoozie da sorvegliare. Vengono modificate anche le norme relative alla lotta al virus della diarrea virale bovina (BVD): l'obiettivo resta l'eradicazione dell'epizoozia ma, tra le altre cose, lo stato di «indenne da BVD» è ora definito in modo più stringente e assegnato singolarmente alle aziende detentrici di animali. Le disposizioni sul commercio di bestiame vengono riviste e adattate alle circostanze odierne. La disposizione sul controllo degli effettivi degli acquacoltori e i loro altri obblighi sono ora suddivisi in più articoli per motivi di chiarezza. Allo stesso tempo, viene espressamente regolamentato il contenuto del certificato d'accompagnamento per gli aumenti e le diminuzioni degli animali acquatici. Vengono inoltre introdotti adeguamenti per la lotta contro l'infestazione da piccolo coleottero dell'alveare in relazione ai nidi di bombi. Trattandosi di una pratica oramai obsoleta, vengono modificati anche gli articoli concernenti l'apposizione di affissi che riportano le prescrizioni ordinate dall'ufficio veterinario cantonale in caso di epizoozia. Infine, si apportano diversi aggiornamenti basati sulle nuove scoperte scientifiche e alcune precisazioni redazionali necessarie.

2 Commento alle singole disposizioni

Sostituzione di espressioni

L'Ufficio internazionale delle epizoozie si chiama ora «Organizzazione mondiale della salute animale», motivo per cui questa denominazione deve essere modificata in tutto l'atto normativo. Nella versione italiana viene inoltre corretto il nome del Centro di ricerca apistica (cfr. art. 6 lett. d).

Art. 4 lett. g^{ter}

La Border Disease è ora inclusa nell'OFE nelle epizoozie da combattere negli animali della specie bovina, nei bufali e nei bisonti (v. commento agli articoli 239i–239l).

Art. 5 lett. y

La criptosporidiosi è stata inclusa nell'OFE come epizoozia da sorvegliare nel 2001, vista la sua rilevanza come malattia diarroica negli animali giovani con conseguenze talvolta gravi e alla luce della sua natura zoonotica. La situazione odierna mostra che le notifiche sulla criptosporidiosi, in particolare nei bovini, sono molto frammentarie e non riflettono la situazione reale nella prassi. L'obbligo di notifica da solo non può né migliorare la situazione sanitaria degli animali né prevenire la trasmissione all'essere umano: gli esperti concordano sul fatto che solo una gestione adeguata delle aziende detentrici e degli effettivi può garantire il successo. Per quanto riguarda il potenziale zoonotico della criptosporidiosi, è necessario aumentare la consapevolezza del rischio di infezione per gli esseri umani, sensibilizzando chi si occupa della medicina degli effettivi (studenti di veterinaria, organizzazioni specialistiche dei veterinari). Pertanto, la criptosporidiosi viene eliminata dalle epizoozie da sorvegliare.

Art. 6 lett. o n. 3

Poiché i commercianti di bestiame non saranno più tenuti ad avere una stalla (cfr. la modifica dell'art. 34 cpv. 3 lett. b), in futuro vi saranno aziende che commerciano bestiame che non detengono animali. Queste non saranno considerate aziende detentrici di animali ai sensi dell'ordinanza sulle epizoozie. In futuro, quindi, per i commercianti di bestiame l'espressione «azienda detentrica di animali» si riferirà all'effettiva detenzione di animali da parte delle aziende che commerciano bestiame e non alle aziende stesse.

Art. 15d cpv. 1 lett. f e g

Visto che è ora menzionata anche nell'articolo 124 capoverso 2, l'abbreviazione dell'ordinanza sui medicinali veterinari (OMVet, RS 812.212.27) viene riportata alla lettera f. Allo stesso tempo viene precisato il rimando allo scopo d'utilizzazione. Alla lettera g è sufficiente utilizzare l'abbreviazione OMVet.

Art. 17l

Visto che l'ordinanza sulla protezione degli animali (OPAn, RS 455.1) è ora citata anche nell'articolo 34, in questo articolo si introduce l'abbreviazione.

Art. 22–22d

A scopo di maggiore chiarezza, la disposizione sul controllo degli effettivi e sugli altri obblighi delle aziende di acquacoltura è ora suddivisa in diversi articoli. L'articolo 22a riporta ora il contenuto del vecchio articolo 22 capoverso 3, con una leggera modifica a scopo di precisazione. Poiché il termine «disinfettanti» finora utilizzato non è definito, ora si rimanda all'ordinanza sui biocidi (RS 813.12). L'obbligo del rilascio del certificato d'accompagnamento era stato inavvertitamente rimosso in occasione della modifica dell'OFE del 31 agosto 2022 (RU **2022** 487) e viene ora dunque reinserito. Allo stesso tempo viene regolamentato in modo esplicito il contenuto del certificato d'accompagnamento.

Art. 23 cpv. 2 lett. d^{bis}

Il controllo dei documenti include anche la documentazione di cui all'articolo 22a, pertanto si rimanda ora a questa disposizione.

Art. 34 cpv. 3 lett. b e 5

Già oggi il presupposto per il rilascio della patente per il commercio di bestiame è aver partecipato a un corso d'introduzione (cpv. 3 lett. a). Inoltre, la formazione secondo l'articolo 150 OPAn per gli autisti, il personale che accudisce gli animali e altre persone che fanno parte della direzione del servizio di trasporto deve ora essere considerato un prerequisito per il rilascio della patente per il commercio di bestiame (cpv. 3 lett. b).

Si rinuncia all'obbligo di possedere una stalla (art. 3 lett. b del diritto anteriore), visto che oggi non tutti i commercianti di bestiame ne possiedono una e la usano per stabularvi gli animali.

Sarà ora possibile rifiutare il rilascio della patente per il commercio di bestiame per determinati motivi (nuovo cpv. 5). Finora era possibile solo revocare o non rinnovare una patente per il commercio di bestiame già concessa. Ciò era subordinato alla condizione che il commerciante di bestiame o il suo personale avessero ripetutamente o gravemente violato le prescrizioni delle legislazioni in materia di epizootie, protezione degli animali, derrate alimentari, agenti terapeutici o agricoltura. Ciò ha portato alla spiacevole situazione di non poter rifiutare una patente per il commercio di bestiame a persone che commerciano bestiame senza patente e che hanno gravemente violato le prescrizioni della legislazione in materia.

Art. 35 cpv. 2 e 3

Per i commercianti di bestiame le cui attività hanno dato adito a contestazioni non è più previsto l'obbligo di ripetere il corso d'introduzione per il rinnovo della patente. Il rinnovo sarà piuttosto legato a oneri di natura generale, per esempio, come nel diritto anteriore, il fatto che il commerciante di bestiame deve nuovamente frequentare un corso d'introduzione. Il rinnovo della patente per il commercio di bestiame può essere negato oppure la patente può essere revocata nel caso in cui il commerciante di bestiame o il suo personale violi ripetutamente o gravemente le prescrizioni delle legislazioni in materia di epizootie, di protezione degli animali, di derrate alimentari, di agenti terapeutici o di agricoltura.

Art. 36 cpv. 2 lett. b

La formulazione precedente è troppo ampia. La modifica garantisce che valgano solo certificazioni per istituzioni di formazione per adulti e non altre certificazioni non rilevanti per la valutazione di un centro di formazione.

Art. 37

Gli obblighi elencati nel diritto anteriore sono in gran parte quelli che ogni detentore di animali ha in linea di principio e ai quali si applicano quindi le corrispondenti disposizioni generali. La disposizione è quindi abrogata, ad eccezione dell'obbligo di portare con sé una patente per il commercio di bestiame. Portando con sé la patente per il commercio di bestiame, i commercianti sono in grado di identificarsi durante il commercio e il trasporto degli animali..

Art. 37a e 37b

Visto che si rinuncia all'obbligo di possedere una stalla, non sono più necessari neanche i relativi requisiti. Di conseguenza, l'articolo 37a viene abrogato. Il controllo dei commercianti di bestiame corrisponde ai controlli di altre aziende detentrici di animali (cfr. art. 292a). Tali controlli sono disciplinati nell'ordinanza del sul piano di controllo

nazionale pluriennale della filiera agroalimentare e degli oggetti d'uso (OPCNP, RS 817.032). Pertanto, l'articolo 37b è abrogato e l'allegato 1 elenco 2 OPCNP viene integrato di conseguenza (v. la modifica di altri atti normativi).

Art. 38 cpv. 1

L'abbreviazione dell'ordinanza concernente la macellazione e il controllo delle carni (RS 817.90) è già citata nell'articolo 15d capoverso 1 lettera g, pertanto nel presente articolo va riportata solo l'abbreviazione.

Art. 48 cpv. 1

Questa disposizione viene modificata, visto che possono essere utilizzati anche prodotti immunologici importati.

Art. 59 cpv. 3

Sul mercato sono disponibili sempre più arnie di diverso tipo, in particolare, i sistemi di arnie «quasi naturali» rendono il controllo da parte dell'ispettore degli apiari quasi impossibile oppure fattibile solo con un dispendio notevole. Il termine «arnia» viene eliminato dall'OFE e sostituito da una perifrasi che fa chiarezza sul fatto che si intende per arnia qualsiasi forma di dimora fornito dall'essere umano alle api, e che dunque deve essere ispezionabile. Sono comprese anche le cavità create artificialmente per la colonizzazione spontanea da parte di colonie/sciami di api.

Art. 61 cpv. 2

L'obbligo di notifica si applica anche ai commercianti di bestiame. Finora ciò era stabilito dall'articolo 37: visto che questo è stato in gran parte abrogato, l'obbligo di notifica per i commercianti di bestiame è ora stabilito nell'articolo 61 capoverso 2. Inoltre viene eliminato il termine obsoleto «funzionari» e il termine «collaboratori» è sostituito con «personale».

Art. 74 cpv. 1

Poiché l'abbreviazione dell'ordinanza sui biocidi ora è menzionata nell'articolo 22 capoverso 3, in questa disposizione viene citata solo l'abbreviazione.

Art. 84 cpv. 2 lett. b, art. 85 cpv. 2 lett. a, art. 87–87b e art. 89 cpv. 1 lett. b

Oggi per comunicare un'informazione esistono mezzi più efficienti rispetto all'apposizione di affissi. Per questo motivo, gli articoli 84 capoverso 2 lettera b e 85 capoverso 2 lettera b vengono abrogati. È determinante il contenuto dell'informazione e il fatto che le persone che non appartengono all'azienda (ad es. i veterinari dell'effettivo, gli addetti alla cura degli unghioni, gli acquirenti di latte, ecc.) e che quindi non conoscono la decisione dell'ufficio veterinario cantonale con i provvedimenti ordinati siano informate sui relativi provvedimenti (ad es. divieto di accesso alle stalle). Per quanto riguarda l'obbligo di informazione del veterinario cantonale l'articolo 87a corrisponde ai precedenti «affissi gialli» e l'articolo 87b ai precedenti «affissi rossi». Inoltre, l'obbligo di informazione del veterinario cantonale è esteso ai provvedimenti applicabili alle zone di controllo e di osservazione. Queste ultime sono designate in caso di focolaio di un'epizoozia altamente contagiosa negli animali selvatici (cfr. ad es. l'art. 121, che contiene i requisiti per un focolaio di peste suina nei cinghiali in libertà).

Art. 95 lett. a

È ora possibile rinunciare alla delimitazione di zone di protezione e di sorveglianza, ad esempio in caso di focolaio di influenza aviaria in aziende con meno di 50 uccelli che non entrano in contatto con altre aziende. Ciò garantisce l'equivalenza con il diritto dell'UE¹.

Art. 112b cpv. 1, frase introduttiva e art. 112c cpv. 1, frase introduttiva

Per le epizoozie altamente contagiose (come la peste equina), conformemente agli articoli 84 capoverso 2 lettera a e 85 capoverso 1, in caso di sospetto e di epizoozia si ordina in linea di principio il sequestro rinforzato. Per la peste equina il diritto anteriore prevedeva già che in caso di sospetto o di epizoozia il veterinario cantonale ordinasse il sequestro semplice di 1° grado, anche se la deroga agli articoli 84 e 95 non era esplicitamente menzionata. Viene dunque corretta questa svista redazionale.

¹ Cfr. regolamento delegato (UE) 2023/751 della Commissione, del 30 gennaio 2023, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2020/687; GU L 100 del 13.4.2023, pag. 7.

Art. 120, frase introduttiva

In seguito a un caso di peste suina africana si applicano condizioni speciali alla reintroduzione di animali. È esplicitamente menzionato che in questi casi vi è una deroga alla disposizione generale per la reintroduzione di animali (art. 94a).

Art. 121 cpv. 2, frase introduttiva nonché lett. b e c

L'USAV è responsabile della definizione dei provvedimenti per eradicare la peste suina africana. L'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM), l'Ufficio federale dell'agricoltura (UFAG), il rispettivo veterinario cantonale nonché le autorità cantonali per la caccia e l'agricoltura e altri specialisti sono coinvolti in questo compito. Le zone di sequestro iniziali erano state dimenticate in una versione precedente, pertanto vengono ora aggiunte alla lettera c. La zona di sequestro iniziale è una zona stabilita con le prime limitazioni in caso di diagnosi di peste suina di cinghiali in libertà e mira a creare le condizioni di tranquillità necessarie per non far scappare o spaventare i cinghiali infetti.

Art. 123 cpv. 1^{bis} lett. a

Per la definizione del caso non è necessario distinguere tra virus velogeni, mesogeni e lentogeni, poiché la Svizzera ha lo status di «indenne senza vaccinazione» e quindi anche i virus vaccinali devono essere combattuti.

Art. 123a cpv. 3 e 4

Con la modifica dell'OFE del 31 agosto 2022 (RU **2022** 487), nell'articolo 84 il sequestro semplice di 2° grado era stato sostituito dal sequestro rinforzato, dimenticando tuttavia di modificare l'articolo 123a. Pertanto, questi due capoversi vanno modificati di conseguenza.

Art. 124 cpv. 2

Questa disposizione si limita ad affermare che l'impiego di vaccini inattivati è autorizzato. Trattandosi di un prodotto per la prevenzione di un'epizootia, all'immissione sul mercato e all'uso si applicano le disposizioni dell'articolo 48.

Art. 129 cpv. 2

Questo adeguamento linguistico viene effettuato perché viene meno l'obbligo di avere una stalla e dunque la cosiddetta «stalla del commerciante» non esiste più.

Art. 137

Questa aggiunta, secondo cui viene sospeso il riconoscimento ufficiale dell'indennità dalla malattia di Aujeszky, è analoga alla procedura per altre malattie (brucellosi, tubercolosi, leucosi bovina enzootica e rinotracheite infettiva dei bovini [IBR]).

Art. 148

Questa modifica concerne soltanto la versione francese.

Art. 166 cpv. 3 e art. 170 cpv. 3

È aggiunto il riferimento alle prescrizioni tecniche, che finora mancava.

Art. 172 cpv. 2

Può accadere che singoli animali reagiscano positivamente al test di sieroneutralizzazione anche se non hanno mai avuto contatti con l'herpesvirus bovino di tipo 1 (BoHV-1), ovvero l'agente patogeno che causa l'IBR. Questi animali sono definiti reagenti singoli e nella maggior parte dei casi si tratta di animali con un elevato titolo anticorpale contro l'herpesvirus bovino di tipo 2 (BoHV-2). In futuro, il sospetto di IBR è considerato invalidato quando un'infezione da herpesvirus bovino di tipo 1 è stata esclusa mediante diagnosi di laboratorio (lett. b).

Art. 174b e art. 174c cpv. 2 e 3 frase introduttiva

Lo stato di «indenne da BVD» è ora definito in modo più stringente e assegnato singolarmente alle aziende detentrici di animali. La nuova definizione di stato «indenne da BVD» all'articolo 174b capoverso 1 non comprende più solo l'assenza di un caso attuale o sospetto di BVD o di un contagio sospetto: è ora richiesto anche che nell'effettivo non vi sia stato nessun animale persistentemente infetto (animale PI) per almeno 18 mesi (lett. a) e che attualmente non vi siano animali sotto sequestro a causa della BVD (lett. b). Inoltre, l'azienda detentrica di animali deve essere stata sottoposta a sorveglianza negativa per la BVD per un periodo di tempo definito (lett. c). La durata di questo

periodo è generalmente di 12–24 mesi dalla data dell'ultimo risultato positivo, a seconda del metodo di analisi utilizzato per la sorveglianza dell'azienda detentrica di animali nell'ambito del programma nazionale di sorveglianza per la BVD che si svolge annualmente (cfr. a tal proposito l'art. 76a). Le aziende lattiere sono sottoposte a campagne biennali di sorveglianza del latte sfuso tramite analisi sierologica di un campione e per ottenere lo stato di «indenne da BVD» devono risultare negative per tre campagne consecutive. Nelle aziende non lattiere, nell'ambito del programma di sorveglianza per la BVD, ogni anno un gruppo di bovini viene sottoposto ad analisi sierologica per questa epizootia. Per ottenere lo stato di «indenne da BVD» le aziende detentriche di animali devono risultare negative per due analisi consecutive. Oltre a questa sorveglianza ordinaria della BVD basata sull'analisi sierologica di campioni di latte sfuso o di sangue di un gruppo di bovini, il servizio veterinario cantonale può decidere di tenere sotto ulteriore sorveglianza un'azienda detentrica di animali sottoponendo tutti i vitelli appena nati e quelli nati morti a un test per la BVD («test dei vitelli»). Perché le aziende ottengano lo stato di «indenne da BVD», è necessario che il «test dei vitelli» e i test legati alla ordinaria sorveglianza della BVD in conformità al programma nazionale di sorveglianza della BVD risultino negativi per 12 mesi. Il quarto criterio per ottenere lo stato di «indenne da BVD» è che in un'azienda ci siano stati solo aumenti di animali provenienti da aziende detentriche di animali riconosciute ufficialmente indenni da BVD o animali che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 174e^{bis} capoverso 2 lettera a (lett. d). Se l'USAV ha stabilito il periodo in cui gli animali devono essere sottoposti a un esame virologico prima di essere trasferiti (cfr. art. 174e^{bis} cpv. 4), tale periodo è determinante anche per lo stato di «indenne da BVD».

La definizione più rigorosa di azienda detentrica di animali indenne da BVD e le corrispondenti restrizioni al traffico di animali per le aziende non riconosciute ufficialmente indenni da BVD hanno lo scopo di proteggere meglio gli effettivi indenni dall'introduzione del virus e di prevenire la sua diffusione dalle aziende a rischio. L'obiettivo di queste misure è raggiungere e garantire in modo duraturo l'indennità dalla BVD in Svizzera.

Il nuovo stato definito per un'azienda detentrica di animali indenne da BVD non entrerà in vigore prima del 1° novembre 2026, in modo che i detentori di animali e i servizi veterinari cantonali abbiano tempo a sufficienza per prepararsi.

La modifica dell'articolo 174b capoverso 2 e dell'articolo 174c capoverso 2 e 3, frase introduttiva concerne soltanto la versione francese.

Art. 174e

Le misure di lotta alla BVD in caso di focolaio vengono intensificate per ottenere un risanamento duraturo delle aziende infette. Il sequestro di 1° grado per tutti gli effettivi dell'azienda infetta è ora revocato non appena sono stati eliminati tutti gli animali infetti dell'effettivo, sono stati conclusi gli accertamenti epidemiologici ed è stata esclusa mediante diagnosi di laboratorio un'attuale circolazione del virus nell'effettivo (cpv. 2). Inoltre, dalla revoca del sequestro dell'azienda sono sottoposti al divieto di trasferimento non più soltanto tutti gli animali già gravidi che hanno avuto contatto con il virus della BVD ma, per 12 mesi dalla data di eliminazione dell'ultimo animale PI dell'effettivo, anche tutte le femmine di età superiore agli otto mesi (cpv. 3 lett. a). In questo modo, in linea di principio sono sottoposti a divieto di trasferimento sia gli animali gravidi sia quelli potenzialmente gravidi. Inoltre, per 12 mesi i vitelli neonati e quelli nati morti sono sottoposti ad analisi virologica per la rilevazione della BVD entro cinque giorni dalla nascita (cpv. 3 lett. b). Queste misure intendono creare una maggiore sicurezza di individuazione di tutti i vitelli PI nel caso in cui il virus, nonostante tutte le misure preventive, continui a circolare nell'effettivo anche dopo la revoca del sequestro. Grazie ai nuovi provvedimenti, non è più necessaria l'analisi sierologica di un gruppo di bovini un anno dopo l'abolizione di tutti i sequestri. Inoltre, insieme al veterinario dell'effettivo, il servizio veterinario cantonale elabora e attua un piano di risanamento individuale per ogni azienda infetta (cpv. 1 lett. h), affinché essa diventi indenne dalla BVD in tempi rapidi e in modo duraturo.

Art. 174e^{bis}

Per garantire che nessun animale PI giunga nel traffico di animali, dalle aziende detentriche non ufficialmente riconosciute indenni da BVD non può essere trasferito nessun animale, tranne se gli animali sono risultati virologicamente negativi alla BVD almeno una volta prima del trasferimento e/o gli animali vengono consegnati per la macellazione diretta (cpv. 2 lett. a e b). Le femmine di età superiore agli otto mesi per le quali non è possibile escludere una gravidanza devono inoltre essere sottoposte al test degli anticorpi prima di essere trasferite, al fine di escludere un'infezione da BVD durante la gravidanza. Se i risultati indicano un'infezione durante la gravidanza, gli animali non possono essere trasferiti fino a quando la gravidanza non è stata confutata o non è terminata prematuramente o fino a quando l'esame virologico del vitello o del vitello nato morto non ha dato un risultato negativo (cpv. 3). Se dovesse essere necessario escludere anche un'infezione transitoria durante l'esame degli animali

prima del loro trasferimento, l'USAV può stabilire il periodo durante il quale gli animali devono essere sottoposti a esame virologico prima del loro trasferimento (cpv. 4). L'estivazione o i pascoli comunitari di animali provenienti da aziende detentrici non ufficialmente riconosciute indenni da BVD sono consentiti solo con animali della stessa azienda detentrici di animali (cpv. 2 lett. c e cpv. 3 lett. a e *contrario*), poiché in questi casi sussiste un rischio molto elevato per la diffusione del virus della BVD, in quanto gli animali provenienti da diverse aziende detentrici sono a stretto contatto tra loro per lunghi periodi di tempo e tra loro vi sono spesso animali gravidi. Se un animale PI si trova in un'azienda di estivazione o in un'azienda con pascoli comunitari o abortisce a causa di un'infezione da BVD, è possibile che altri animali in estivazione e, nel caso di animali gravidi, anche i vitelli non ancora nati, si infettino con il virus della BVD e lo diffondano successivamente nelle loro aziende di origine. In passato è accaduto più volte che le infezioni contratte durante l'estivazione causassero grandi epidemie di BVD. Lo stesso rischio vale anche per le aziende a cui vengono consegnati animali a scopo di allevamento, se nell'azienda entrano in contatto tra loro animali provenienti da aziende detentrici diverse, motivo per cui non possono esservi trasferiti animali provenienti da aziende non indenni da BVD.

Le nuove regolamentazioni sul trasferimento degli animali si applicheranno solo a partire dalla data di introduzione del nuovo stato BVD in conformità all'articolo 174*b* capoverso 1. Per questo motivo, anche questo articolo non entrerà in vigore prima del 1° novembre 2026.

Art. 174f

Nelle aziende detentrici di animali che non sono riconosciute ufficialmente indenni dalla BVD sussiste un certo rischio di circolazione del virus della BVD. Per non rischiare che il virus della BVD venga introdotto in un mercato o in un'esposizione di bestiame da animali che sono stati recentemente tenuti in un'azienda non riconosciuta ufficialmente indenne da BVD, a questi eventi possono essere condotti soltanto animali provenienti da aziende detentrici di animali riconosciute ufficialmente indenni da BVD e ivi tenuti nei 30 giorni precedenti. L'eccezione per i mercati di bestiame da macello è abrogata, poiché spesso da questi mercati gli animali non vengono portati direttamente al macello per la macellazione, ma piuttosto in altre aziende detentrici. Di conseguenza, anche questi mercati rappresentano un rischio di diffusione del virus nelle aziende detentrici indenni da BVD.

Art. 183

Visto che l'abbreviazione per la sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini (PRRS) non è ancora stata introdotta, si coglie l'occasione per farlo in questo articolo. Inoltre – per analogia con gli articoli 152, 160, 167, 171 e 174*b* – si aggiunge che lo stato di «riconosciuto ufficialmente indenne» è sospeso in caso di sospetto.

Art. 184

I requisiti per l'impiego di materiale germinale proveniente dall'estero sono elevati, perché la Svizzera, a differenza di molti altri Paesi, è indenne dalla PRRS. La diagnostica di questa epizootia è estremamente complessa e all'estero vengono utilizzati diversi metodi di analisi, la cui affidabilità deve essere valutata dall'IVI per mantenere lo stato di indenne dall'epizootia. Dal 2013, l'USAV disciplina i requisiti per l'utilizzo di materiale germinale proveniente dall'estero nelle Direttive tecniche concernenti la sorveglianza veterinaria ufficiale degli effettivi di suini in cui vengono impiegati sperma, ovuli o embrioni importati (in francese). Da un lato la presente modifica elimina una differenza rispetto alle direttive tecniche e, dall'altro, integra le condizioni più importanti delle direttive tecniche nell'OFE. I requisiti specificati nel capoverso 2 devono essere soddisfatti cumulativamente per far sì che non vi sia un caso sospetto. Dopo l'importazione di materiale germinale da Stati non indenni da PRRS deve essere rispettato un termine di 90 giorni (cpv. 2 lett. c). I risultati delle analisi sierologiche periodiche effettuate nell'azienda di origine durante questo termine di attesa forniscono un'ulteriore garanzia che il rischio posto dal materiale germinale importato sia accettabile. L'importazione di materiale germinale fresco da Stati riconosciuti ufficialmente indenni da PRRS non costituisce un caso sospetto (cpv. 3). In questi casi non si applica la lettera c. L'USAV è responsabile di valutare l'assenza di PRRS in Svizzera (art. 50 cpv. 3 OFE).

Art. 185 cpv. 2 lett. a–c

Let. a: è necessario eseguire anche un'analisi virologica, poiché gli anticorpi potrebbero non essere ancora rilevabili negli animali colpiti.

Let. b: devono essere analizzati gli animali delle categoria di età per le quali si è verificato un problema nell'effettivo.

Let. c: anche nel caso di un singolo risultato sierologico positivo, gli animali dell'unità produttiva interessata devono essere analizzati nell'ambito dell'accertamento del caso sospetto.

Art. 238a cpv. 1, parte introduttiva

Nella parte introduttiva all'articolo 239a, in occasione della modifica del 31 agosto 2022 (RU **2022** 487) era stato inavvertitamente rimosso l'ordine del sequestro semplice di 1° grado, che viene reinserito.

Art. 239e cpv. 1

In futuro, la zona delimitata a causa della febbre catarrale ovina o della EHD – per analogia con il diritto dell'UE – comprende un territorio del raggio di circa 150 km (invece di 100 km) intorno agli effettivi infetti.

Art. 239i–239l

Nell'ambito della lotta e della sorveglianza della BVD vengono sempre più spesso rilevate infezioni da virus della Border Disease (BD) nei bovini. Il virus della BD è un pestivirus strettamente correlato a quello della BVD e colpisce principalmente ovini e caprini. Nei bovini, un'infezione da virus della BD può causare gli stessi sintomi clinici di un'infezione da BVD e quindi portare a importanti perdite economiche nelle detenzioni. Inoltre, attraverso la diagnostica di routine non è possibile distinguere tra infezioni da BVD e BD: per distinguere il virus della BVD da quello della BD o gli anticorpi contro il virus della BVD o da quelli contro la BD sono necessari ulteriori esami diagnostici di laboratorio. Gli animali che presentano anticorpi contro la BD possono quindi interferire in modo notevole con la sorveglianza sierologica della BVD.

La BD viene pertanto inclusa nell'OFE tra le epizootie da combattere negli animali della specie bovina, nei bufali e bisonti (art. 4 lett. g^{ter}). Se nell'ambito della lotta e della sorveglianza della BVD in queste specie animali vengono rilevate infezioni da BD, è necessario adottare misure di lotta con l'obiettivo di prevenire il più possibile l'ulteriore diffusione del virus della BD nella popolazione bovina. Il sospetto di contagio da BD viene trattato allo stesso modo del sospetto di contagio da BVD (art. 239j). Non è possibile eradicare completamente il virus della BD, poiché gli ovini e i caprini rappresentano una fonte costante di infezione. Per motivi economici, non è pertanto consigliabile adottare provvedimenti di lotta o addirittura di eradicazione del virus della BD nella popolazione ovina e caprina.

Se nell'ambito della lotta e della sorveglianza della BVD viene individuato un focolaio sospetto, si ipotizza innanzitutto un'infezione da BVD. Se ulteriori analisi rivelano invece un'infezione da virus della BD, analogamente a quanto si farebbe in caso di BVD, gli effettivi sono sottoposti a sequestro di 1° grado, gli animali infetti e i discendenti diretti delle femmine infette vengono abbattuti e le madri degli animali infetti vengono sottoposte ad analisi virologiche. Gli animali gravidi che hanno avuto contatto con animali infetti sono sottoposti a divieto di trasferimento fino a quando i vitelli neonati e quelli nati morti non risultino negativi alle analisi della DB. I vitelli neonati non possono lasciare l'azienda detentrica fino a quando non sia disponibile l'esito negativo. Fino a quando non vi è un esito negativo dell'esame virologico del vitello o del vitello nato morto nessun animale può lasciare l'azienda detentrica di animali in questione; è consentita solo la cessione diretta degli animali al macello. Nelle aziende detentriche in cui vi sono anche ovini e/o caprini, gli animali della specie bovina, i bufali e i bisonti devono essere protetti con tutti i provvedimenti ammissibili da una possibile trasmissione del virus della BD dagli ovini e dai caprini dell'effettivo, se non si può escludere questi animali come possibile fonte di contagio. Il sequestro semplice di 1° grado può essere revocato dopo il completamento delle analisi epidemiologiche, ma non prima di 21 giorni dopo l'eliminazione di tutti gli animali infetti nell'effettivo. Per 12 mesi dalla data di eliminazione dell'ultimo animale infetto dell'effettivo, tutti i vitelli neonati e quelli nati morti devono essere sottoposti a esame virologico riguardo alla BD ed è imposto un divieto di trasferimento per i vitelli neonati fino all'esito negativo delle analisi (art. 239k). Questo ulteriore provvedimento di sicurezza consente di individuare rapidamente eventuali altri animali persistentemente infetti nell'effettivo.

Attualmente non esistono vaccini contro la BD. Se dovessero essere immessi sul mercato dei vaccini, in Svizzera non potrebbero essere vaccinati animali della specie bovina, bufali e bisonti, poiché gli animali con anticorpi vaccinali interferirebbero a loro volta con la sorveglianza sierologica della BD e della BVD. Per questo motivo, nell'ordinanza si dispone il divieto di vaccinazione (art. 239l).

Art. 274e

Nella zona di protezione, oltre agli apiari e ai nidi di bombi noti al veterinario cantonale competente, devono essere controllate visivamente anche le aziende apicole situate nella zona di protezione (vale a dire spazi o luoghi in cui si svolgono attività di apicoltura con o senza api, come ad es. apiari, magazzini, locali di centrifugazione, di riempimento o di fusione della cera) (cpv. 3), in quanto anch'esse potrebbero essere infestate dal piccolo coleottero dell'alveare.

Il controllo dei nidi di bombi attraverso le trappole non è fattibile nella pratica, motivo per cui si rinuncia a questa misura. Visto che le colonie di bombi non sopravvivono all'inverno, il piccolo coleottero dell'alveare non può svernare

nei nidi di bombi. Non è quindi necessario effettuare un controllo successivo dei nidi di bombi nella zona di protezione la primavera successiva. Di conseguenza, questo requisito viene stralciato dal capoverso 6.

I nidi di bombi situati nella zona di protezione devono essere ispezionati dall'ispettore degli apiari. Quando le colonie di bombi sono giunti alla fine del loro periodo di utilizzo, i detentori di bombi devono imballarle in modo sicuro, congelarle e conservarle fino al momento dell'ispezione da parte dell'ispettore degli apiari.

In genere, nella pratica non è possibile effettuare il controllo visivo delle colonie di bombi senza distruggerle irreversibilmente: in questo caso, le colonie di bombi devono essere uccise per il controllo. Se ciò viene effettuato in maniera preventiva tramite congelazione, per l'ispettore degli apiari è più facile effettuare il controllo visivo. Le colonie di bombi uccise tramite congelamento devono essere conservate imballate in modo sicuro e congelate fino al momento del controllo (cpv. 4). In alternativa, la colonia di bombi può essere uccisa con anidride solforosa immediatamente prima dell'ispezione da parte dell'ispettore degli apiari. Se il controllo richiede l'uccisione di colonie di bombi, il detentore di bombi è autorizzato a reintrodurre nuovi nidi di bombi in tempi relativamente brevi dopo il completamento dei controlli. Il trasferimento di colonie di bombi è possibile con la relativa autorizzazione del veterinario cantonale (cpv. 2 lett. c).

Art. 282b

Visto che attualmente non vi sono prescrizioni tecniche riguardo allo svolgimento e all'esecuzione dei provvedimenti in caso di focolaio di necrosi ematopoiética infettiva, setticemia emorragica virale e anemia infettiva dei Salmonidi, la formulazione viene adeguata: in questo modo, l'USAV può emanare prescrizioni, ma non ha l'obbligo di farlo.

Art. 295a cpv. 2

Le imprese forniscono informazioni ai viaggiatori su focolai di epizoozie altamente contagiose sia direttamente in loco mediante manifesti, fogli informativi o tabelloni elettronici sia sui loro siti Internet (v. a tale proposito anche il commento agli art. 84 cpv. 2 lett. b, art. 85 cpv. 2 lett. a, art. 87 e art. 89 cpv. 1 lett. b).

Art. 312 cpv. 2 lett. e

Poiché l'abbreviazione del sistema d'informazione per i risultati dei controlli e analisi (ARES) secondo l'ordinanza concernente i sistemi d'informazione dell'USAV per la filiera agroalimentare (RS 916.408) è già stata introdotta nell'articolo 229c, in questo articolo può essere utilizzata l'abbreviazione.

Art. 312c cpv. 2, frase introduttiva e cpv. 2^{bis}

Questo articolo stabilisce che i dati riguardo a epizoozie soggette a notifica e a resistenze agli antibiotici dovevano essere notificati «regolarmente». Per la sorveglianza della situazione epizootica è tuttavia importante che i dati in relazione alle analisi di epizoozie soggette a notifica vengano effettivamente notificati, motivo per cui questa disposizione viene adeguata. In via eccezionale, in situazioni di emergenza (ad es. una crisi o una situazione straordinaria) può essere necessario notificare i dati più volte al giorno. In questo caso, l'USAV può prescrivere una maggiore frequenza.

Art. 312d

Questo nuovo articolo disciplina le analisi commissionate da un privato o da organizzazioni di diritto privato. I laboratori di analisi (ai sensi dell'art. 312 e segg.) sono tenuti a notificare tutti i dati relativi alle analisi per le epizoozie soggette a notifica ad ARES. Le disposizioni dell'articolo 312c capoversi 2 e 2^{bis} si applicano quindi per analogia. Per «risultati» (cfr. art. 312c cpv. 2 lett. b) si intendono tutti i risultati di analisi qualitativi e quantitativi delle epizoozie soggette a notifica convalidati e rilasciati dai laboratori. Ciò significa che non devono essere comunicati solo i risultati positivi delle analisi, ma anche quelli negativi, a condizione che il laboratorio sia riconosciuto per i test relativi all'epizoozia in questione. Informando l'USAV e gli organi di esecuzione cantonali anche sui risultati negativi delle analisi commissionate da privati è possibile fare chiarezza sulla situazione epizootica in Svizzera. Per la sorveglianza delle epizoozie, i risultati di analisi negativi sono importanti quanto quelli positivi: in particolare, i risultati negativi sono molto importanti per esempio per l'attribuzione dello stato in riferimento alla BVD (cfr. anche i commenti alla BVD; art. 174b segg.). Di conseguenza, per i detentori di animali è utile conoscere anche i risultati negativi.

Modifica di un altro atto normativo

Per le aziende che commerciano bestiame all'allegato 1 elenco 2 numero 2.17 OPCNP viene aggiunto l'intervallo massimo di due anni tra due controlli.